

**CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI PALERMO**

Regolamento 29 dicembre 2016

**Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio distrettuale permanente
sull'esercizio della giurisdizione**

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

nella seduta del 29.12.2016

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense 13 dicembre 2013 n. 4, *"Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione"*;
- preso atto delle modifiche ad esso apportate nel corso della seduta amministrativa del 23 settembre 2016;
- considerato che a norma dell'art. 2 del predetto regolamento l'Osservatorio Nazionale promuove la costituzione di Osservatori locali da parte dei Consigli degli Ordini degli Avvocati distrettuali;

ADOTTA


il seguente regolamento



ARTICOLO 1.

Istituzioni e scopi dell'osservatorio distrettuale

1. E' istituito presso IL Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo l'Osservatorio distrettuale permanente sull'esercizio della giurisdizione (di seguito Osservatorio Distrettuale).
2. L'Osservatorio distrettuale si propone di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale sia nel Circondario del Tribunale di Palermo sia, di concerto con gli Osservatori circondariali del distretto, nell'intero del Distretto di Corte di Appello di Palermo, con particolare riguardo agli aspetti giuridici, tecnici, informatici ed economici della tutela dei diritti ed interessi e dell'accesso alla giustizia.
3. L'Osservatorio distrettuale raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali e pubblica periodicamente rapporti dedicati allo stato della giustizia italiana.
4. L'Osservatorio distrettuale effettua ricerche, raccoglie dati promuove studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia e partecipa alla elaborazione del programma dei lavori di cui all' art. 3 del Regolamento 13 dicembre 2013 n. 4 e successive modifiche formulando proposte e osservazioni
5. L'Osservatorio distrettuale è organo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo



ARTICOLO 2.

Elaborazione di studi e proposte; programma dei lavori

1. L'Osservatorio distrettuale conduce attività di studio e ricerca finalizzate alla elaborazione di proposte dirette a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali.
2. Negli ultimi tre mesi di ciascun anno di attività il Presidente ovvero il Consigliere dell'Ordine suo delegato, sottopone al Consiglio direttivo, sentita preventivamente l'assemblea consultiva, un programma di lavori da svolgersi nell'anno successivo.
3. Il programma dei lavori per come approvato dal Consiglio direttivo è trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
4. Il programma dei lavori può essere formulato anche su base pluriennale.

ARTICOLO 3.

Organi dell'Osservatorio distrettuale

1. Sono organi dell'Osservatorio distrettuale il Presidente ovvero il Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati suo delegato, il Consiglio direttivo, l'Assemblea consultiva e il Comitato scientifico, ove costituito.
2. l'Osservatorio distrettuale è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ovvero dal Consigliere dell'Ordine degli Avvocati suo delegato, ne dirige le attività e ne è responsabile, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea consultiva.



3. Il Consiglio direttivo è costituito di diritto dal Presidente ovvero dal Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati suo delegato, da cinque componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati da quest'ultimo nominati, e da un rappresentante delle seguenti istituzioni:

Presidente Corte di Appello o suo delegato;

Presidente Tribunale o suo delegato;

Presidente Corte dei Conti o suo delegato;

Presidente Tribunale per i Minorenni o un suo delegato;

Presidente Consiglio Giustizia Amministrativa o suo delegato.

4. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente ovvero del Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati suo delegato, formula gli indirizzi generali relativi all'attività dell'Osservatorio e ne controlla l'esecuzione; inoltre può disporre la costituzione di un Comitato scientifico.
5. L'Assemblea consultiva è composta da un rappresentante appositamente designato da istituzioni distrettuali e circondariali invitate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
6. L'Assemblea consultiva esprime parere sulle questioni ad essa sottoposte dal Presidente ovvero dal Consigliere del Consiglio dell'ordine degli avvocati suo delegato, e/o dal Consiglio direttivo dell'Osservatorio distrettuale.
7. Il Consiglio direttivo e l'Assemblea consultiva possono, su proposta del Presidente ovvero del Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati suo delegato, costituire commissioni e/o gruppi di lavoro tematici.



ARTICOLO 4.

Rapporti con i Consigli giudiziari

1. L'Osservatorio distrettuale si avvale, per il tramite del Consigliere dell'Ordine referente per i rapporti con i Consigli giudiziari, degli avvocati componenti dei Consigli giudiziari al fine di promuovere lo scambio di conoscenze e la circolazione delle informazioni inerenti lo stato dell'amministrazione della giustizia nei rispettivi distretti.
2. L'Osservatorio distrettuale può avvalersi degli avvocati componenti i gruppi di coordinamento degli Osservatori sulla giustizia civile e penale ove costituiti, ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 5.

Giustizia penale e situazione delle carceri

1. Nell'ambito delle attività dedicate alla giustizia penale l'Osservatorio distrettuale anche d'intesa con la competente commissione interne del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, raccoglie, monitora e valuta i dati relativi al trattamento dei detenuti, con particolare attenzione ai rapporti tra custodia cautelare ed esecuzione della pena. L'Osservatorio approfondisce altresì le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettive di riforma alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo.



ARTICOLO 6.

Strutture di supporto dell'Osservatorio distrettuale

1. Per il necessario supporto amministrativo delle proprie attività l'Osservatorio distrettuale si avvale del personale dipendente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
2. Per il necessario supporto tecnico scientifico delle proprie attività l'Osservatorio distrettuale si avvale dell'Ufficio studi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
3. Per le attività di raccolta dati nonché per le attività di studio e ricerca l'Osservatorio distrettuale può avvalersi di collaboratori esterni, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e senza alcuna ulteriore spesa.

ARTICOLO 7.

Convenzioni con altri enti e istituti di ricerca

1. L'Osservatorio distrettuale può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con altri enti, fondazioni, università ed istituti di ricerca diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 8.



Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il prossimo 1 aprile 2017.

**IL PRESIDENTE**
(Avv. Francesco Greco)
